

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, in quanto i marchi in conflitto presentano un alto grado di somiglianza visiva a causa dell'identica disposizione di nove elementi intrinsecamente distintivi, presenti in entrambi i marchi richiesti e nella maggior parte dei marchi anteriori.

*Motivi dedotti:* Violazione degli articoli 4 e 7, primo paragrafo, lett. e) del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché l'incorretta interpretazione di talune disposizioni della direttiva n. 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa. Viene affermato a questo riguardo che tanto l'articolo 2 di quest'ultima come l'articolo 4 del primo, ammetterebbero in modo espresso ed inequivoco la valenza distintiva intrinseca, non solo della confezione del prodotto, ma anche della sua stessa forma.

**Ricorso presentato il 2 gennaio 2008 — Piccoli/UAMI  
(Rappresentazione di una conchiglia)**

(Causa T-8/08)

(2008/C 64/91)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* G.M. Piccoli Srl (Alzano Lombardo, Italia) (rappresentante: S. Giudici, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- In annullamento e in riforma della Decisione della Prima Commissione dei Ricorsi, resa in data 28 settembre 2007 e notificata in data 23 ottobre 2007, ammettere la registrazione del marchio tridimensionale comunitario n. 4522892 costituito dalla forma stilizzata di una conchiglia (capesanta) anche per contraddistinguere «brioche, brioche ripiene di creme, marmellate, cioccolato e miele».
- Con rifusione delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio tridimensionale che rappresenta una conchiglia vista da quattro punti diversi (domanda di registrazione n. 4522892, per prodotti nella classe 30).

*Decisione dell'esaminatore:* Rigetto della domanda di registrazione per «preparati fatti di cereali, pasticceria, confetteria e gelati»

*Decisione della commissione di ricorso:* Rigetto del ricorso.

**Ricorso proposto il 7 gennaio 2008 — Volkswagen AG/  
UAMI (CAR SILHOUETTE III)**

(Causa T-9/08)

(2008/C 64/92)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, R. Jepsen)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 novembre 2007, notificata il 9 novembre 2007, procedimento R 1306/2007-4;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo internazionale «CAR SILHOUTTE III» per prodotti della classe 12 (registrazione internazionale, in cui è menzionata la Comunità europea, n. W 878 349).

*Decisione dell'esaminatore:* diniego di tutela

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

## Motivi dedotti:

- violazione dell'art. 74, n. 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup> per istruzione irregolare della causa da parte dell'Ufficio;
- violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, segnatamente del diritto ad essere sentiti;
- violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a causa dell'esclusione del carattere distintivo.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 7 gennaio 2008 — Kwang Yang Motor/UAMI — Honda Giken Kogyo (Representation of an internal-combustion engine)**

(Causa T-10/08)

(2008/C 64/93)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Kwang Yang Motor Co. Ltd (Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti P. Rath e W. Festl-Wietek)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd (Tokyo, Japan)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 8 ottobre 2007 indirizzata ai rappresentanti della ricorrente il 30 ottobre 2007, nel procedimento R 1337/2006-3;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* Disegno comunitario registrato per un «motore a

combustione interna» — Disegno comunitario n. 000 163 290 — 0001.

*Titolare del marchio comunitario:* La ricorrente.

*Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario:* Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd.

*Disegno del richiedente la dichiarazione di nullità:* Disegno registrato negli Stati Uniti in relazione a un «motore a combustione interna» — Brevetto n. D 367 070.

*Decisione della divisione di annullamento:* Rigetto in toto della domanda di dichiarazione di nullità.

*Decisione della commissione di ricorso:* Annullamento della decisione della divisione e dichiarazione di nullità del disegno.

*Motivi dedotti:* Violazione degli artt. 4 e 6 del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari.

**Ricorso proposto il 7 gennaio 2008 — Kwang Yang Motor/UAMI (Rappresentazione di un motore a combustione interna)**

(Causa T-11/08)

(2008/C 64/94)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Kwang Yang Motor Co. Ltd Kaohsiung City, Taiwan) (rappresentanti: P. Rath e W. Festl-Wietek, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Co. Ltd

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 8 ottobre 2007, R 1380/2006-3, notificata alla ricorrente il 30 ottobre 2007;
- condannare il convenuto alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.